



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Viale Dieci Martiri, 37  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



### **Circolare 19 2013**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

- **Ammortizzatori sociali in deroga 2013**
- **I nuovi congedi per il lavoratore padre**
- **Lo stato di disoccupazione**

### **AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2013**

Con il Comunicato stampa del 13 febbraio 2013, il Ministro Fornero rende noto che sono state stanziare le **risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga relativi al 2013**, da utilizzarsi mano a mano che saranno sottoscritti i verbali di accordo con le singole Regioni.

Tali verbali consentiranno all'INPS di effettuare i relativi pagamenti. In attesa di una compiuta e completa mappatura delle esigenze residue relative al 2012, il Ministro ha inoltre comunicato che,

- nell'immediato, si rendono disponibili fondi per circa **200 milioni di euro** e
- entro tali limiti l'INPS è autorizzato a erogare, fino ad un massimo di **due mensilità**, le prestazioni decretate successivamente al **31 dicembre 2012**.

Circa 20 milioni di euro, a valere su questi ultimi, saranno infine utilizzati per un incentivo all'assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo e plurimo da imprese con meno di 15 dipendenti.

### **I NUOVI CONGEDI PER IL LAVORATORE PADRE**

L'art. 4, commi 24 e 25, della legge n. 92/2012 fissa due principi, peraltro sperimentali, attesa la loro valenza limitata, al momento, al **31 dicembre 2015**: con il primo si stabilisce che il padre lavoratore dipendente (qualunque sia la tipologia contrattuale di riferimento) ha "l'obbligo" di astenersi dal lavoro per **un giorno** (in soluzione unica e non ad ore) **entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino**. Sempre nello stesso periodo, il genitore può astenersi dal lavoro per altri **due giorni** (anche questi in soluzione unica secondo l'indirizzo contenuto nel DM 22 dicembre 2012),

anche **continuativi**, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante, con un'indennità a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione che sostituisce nelle due giornate, quella dovuta alla madre.

Lo stretto dettato letterale parla di "**nascita del bambino**" ma il Decreto Ministeriale attuativo comprende anche le altre ipotesi assimilate, ugualmente tutelate dalla legge come l'affido e l'adozione, secondo un indirizzo già espresso dalla Corte Costituzionale, particolarmente attenta a queste problematiche, in altre pronunce.

Il **datore** di lavoro deve essere **informato per iscritto dei giorni di assenza** con un preavviso di almeno quindici giorni e, fatti salvi i c.d. "casi di forza maggiore", non sembra che possa rinvenirsi in capo al datore un potere di negazione, in quanto la cura del bambino e la condivisione dei compiti in un momento molto delicato della vita del bambino hanno una importanza primaria.

Il secondo principio riguarda la possibilità di concedere alla **madre lavoratrice**, al termine del periodo di congedo per maternità, per gli undici mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 151/2001 (si tratta del periodo continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi), la corresponsione di **voucher** (c'è il riferimento all'art. 72 del D.L.vo n. 276/2003), da richiedere al datore di lavoro per l'acquisto di servizi di "baby-sitting" o, in alternativa, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Il Decreto Ministeriale, finanziato con 78 milioni di euro per ogni anno compreso tra il 2013 ed il 2015 prevede una duplice ipotesi legata al pagamento diretto dei voucher per la baby-sitter pari a 300 euro netti per sei mesi (in alternativa al congedo parentale, con accredito veloce da parte dell'Istituto, attraverso i propri sistemi telematici), mentre nel caso della fruizione di servizi sociali (es. nido) sarà l'INPS a provvedere direttamente al pagamento della quota prevista alla struttura interessata. A fronte della scarsità delle risorse ("i contributi economici saranno erogati fino a concorrenza"), dovrà necessariamente essere effettuata una graduatoria nazionale tra tutte le donne richiedenti che terrà conto dell'indicatore Isee: a parità, verrà considerato come discriminante l'ordine di presentazione delle istanze. Non potranno rientrare nel beneficio le donne che già sono esentate dal pagamento delle rette per gli asili nido per motivi reddituali e quelle che godono del contributo previsto dal Fondo per le politiche attive, mentre per le lavoratrici a tempo parziale il contributo sarà pro – quota e per quelle iscritte alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), perché, ad esempio, sono collaboratrici a progetto, fino ad un massimo di tre mesi.

## LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

L'articolo 4, comma 33 , lettera c) della Legge n. 92/2012 ha modificato il regime della **sospensione dello stato di disoccupazione** per cui, in base al novellato articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 181/2000, lo status di disoccupazione del lavoratore (di qualsiasi età) rimane sospeso quando svolga un rapporto di lavoro subordinato di **durata inferiore a 6 mesi** (la norma previgente prevedeva invece lo svolgimento di un'attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione).

**quindi 6 mesi**  $\Rightarrow$  **perdo disoccupazione**

**meno di 6 mesi**  $\Rightarrow$  **NON perdo disoccupazione**

05 marzo 2013

I migliori saluti.  
Lucia Filippi

---

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,  
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.*

*Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [negoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:negoilconsenso@studio-filippi.it)*

---

*Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.*